

COMUNITA' MONTANA FELTRINA

Provincia di Belluno

32032 FELTRE (BL) - Viale Carlo Rizzarda, 21 - Cod.Fisc. n. 91005490254

Prot. 825

Feltre, 13.02.2014

Prog. 4019

DETERMINAZIONE DI SPESA n. 3 del 15.01.2014

SERVIZIO: Ufficio Tecnico Agricoltura

OGGETTO: MANUTENZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A BIOMASSE PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITA' MONTANA FELTRINA.
CIG: Z610DD2FB4

PREMESSE

Con determinazione di spesa n. 53 del 15.10.2012 di oggetto: "Manutenzione e gestione dell'impianto di riscaldamento a biomasse presso la sede della Comunità Montana Feltrina è stato affidato alla ditta Ecodolomiti s.r.l. il servizio per la manutenzione e la gestione dell'impianto di riscaldamento a biomassa della Comunità Montana Feltrina per la stagione 2012 – 2013. Con la medesima determinazione veniva approvata la bozza di contratto di *manutenzione e gestione dell'impianto di riscaldamento a biomasse della Comunità Montana Feltrina con sistema di contabilizzazione a "megawattora (MWh)"*, impegnando la spesa presunta di € 3.000,00 (IVA compresa), relativa all'anno 2012 ed € 5.052,00 (IVA compresa) nel bilancio di competenza 2013.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

- **VISTE** le premesse;
- **CONSIDERATA** la necessità di procedere alla stipula di un contratto annuale per lo svolgimento del servizio di cui all'oggetto;
- **VISTA** l'offerta n. 139 del 27.12.2013 della ditta Ecodolomiti s.r.l. con sede in via Parech n. 72 ad Agordo (ns. protocollo 228/14.01.2014).
- **CONSIDERATA** la professionalità e l'esperienza dimostrata dalla ditta Ecodolomiti s.r.l. nella gestione e manutenzione della caldaia a cippato della Comunità Montana Feltrina;
- **CONSIDERATO** che l'importo complessivo presunto del contratto è pari ad € 8.723,00 (IVA compresa);

- prezzo di riferimento di ogni singolo MWh erogato	67,10 € (IVA inclusa)
- richiesta presunta di MWh da erogare nel corso della stagione	130
- importo presunto anno	8.723,00 € (IVA inclusa)

UFFICIO TECNICO AGRICOLTURA

Responsabile ufficio: Dott. Matteo Aguanno
Tel. 0439/396033 - fax. 0439/396034

- **VISTO** il vigente regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia approvato con Delibera di Consiglio 23.05.2007, n. 23 modificato con D.C. n. 8 del 13.03.2008, n. 13 del 17.05.2011 e n. 29 del 07.12.2011;
- **VISTO** il D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
- **VISTO** il D.Lgs. 12.4.2006, n.163;
- **RITENUTO** che, in considerazione delle analisi di mercato svolte dall'Ufficio, il preventivo di spesa della ditta Ecodolomiti s.r.l. presentato in data 27.12.2013 (ns. prot. 228/14.01.2014) pari ad € 67,10 a MWh (IVA inclusa), risulta congruo ed equo alle indagini effettuate;
- **VERIFICATO** che dal mercato elettronico CONSIP non è stato possibile riscontrare un servizio con le caratteristiche richieste dall'Ente;
- **CONSIDERATA** la convenienza per l'Ente nell'affidare il servizio al prezzo di € 67,10 a MWh (IVA inclusa);
- **VISTA** la disponibilità della Ditta Ecodolomiti s.r.l. alla conduzione della caldaia al prezzo unitario di € 67,10 a MWh (IVA inclusa);

DETERMINA

1. **DI AFFIDARE** alla Ditta Ecodolomiti s.r.l. il servizio per la manutenzione e la gestione dell'impianto di riscaldamento a biomassa della Comunità Montana Feltrina per l'anno 2014.
2. **DI APPROVARE** la bozza di *contratto di manutenzione e gestione dell'impianto di riscaldamento a biomasse della Comunità Montana Feltrina con sistema di contabilizzazione a "megawattora (MWh)"*, in allegato alla presente determinazione di spesa ;
3. **DI IMPEGNARE** la spesa presunta di € 9.000,00 (IVA compresa), al capitolo 3600/2014;

IMPORTO: € 8.723,00 (IVA compresa)

PRESTATORE: Ecodolomiti S.r.l.
Via Parech, 72 – 32021 Agordo (BL)
tel/fax 0437.63017
P.IVA 01022780256

CAPITOLO DI SPESA : 3600/2014

In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, dando atto della completa istruttoria ai sensi dell'art. 16 del Regolamento di Contabilità.

Feltre, 15.01.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. Matteo Aguanno

In riferimento alla presente determinazione, si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 9 della legge 03.08.2009 n. 102 di conversione con modificazioni del DL 01.07.2009 n. 78, con riferimento alla compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lettera a) punto 2 DL 78/2009) e con l'ordinazione della spesa stessa.

Feltre, 15.01.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. Matteo Aguanno

In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 16 del Regolamento di Contabilità.

★★★★ *Si dispone l'impegno e l'ordine di spesa* ★★★★★

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. Matteo Aguanno

**VISTO di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(impegno registrato al n. 110/2014)**

Feltre, 15.01.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO E FINANZIARIO
Rag. Sergio Fent

COMUNITA' MONTANA FELTRINA

Provincia di Belluno

32032 FELTRE (BL) - Viale Carlo Rizzarda, 21 - Cod.Fisc. n. 91005490254

Prot.

**CONTRATTO DI MANUTENZIONE E GESTIONE
DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A BIOMASSE
DELLA COMUNITA' MONTANA FELTRINA
CON SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE A "MEGAWATTORA (MWh)"**

L'anno 2014 (duemilaquattordici) il giorno ## (##) del mese di _____, i
sigg.

Matteo AGUANNO, nato a Venezia (VE) il 27.10.1972, il quale interviene in questo atto in nome, per conto ed interesse della Comunità Montana Feltrina (C.F. 91005490254) - in seguito denominata CMF o Amministrazione - con sede a Feltre (BL) in via Rizzarda 21, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Agricoltura,

e

Giorgio FARENZENA, nato a Kosseir (Egitto) il 25.05.1960 C.F. FRNGRG60E25Z336D, amministratore delegato della ditta Ecodolomiti s.r.l. - in seguito denominato Concessionario - iscritta all'Albo Imprese Artigiane della CCIAA di Belluno al n. 89956 con sede ad Agordo (BL) in via Parech 72 (C.F. e P.IVA 01022780256),

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto del servizio

Formano oggetto del presente contratto le prestazioni connesse alla gestione funzionale ed economica dell'impianto di riscaldamento a biomasse presso la sede della CMF.

Per "prestazione" si intendono le seguenti attività che devono essere condotte secondo le leggi vigenti:

- a) fornitura di beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort nella sede della Comunità Montana Feltrina con contabilizzazione dei corrispettivi in base agli effettivi "Megawattora (MWh)" erogati nel corso del funzionamento della caldaia;
- b) conferimento - da parte della CMF - e relativa assunzione - da parte del Concessionario - della conduzione, dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico così come previsto dal successivo art. 4;
- a) esecuzione dei seguenti interventi tecnici che saranno eseguiti in stretta osservanza alla disposizioni contenute in generale nel DPR 412/93 ss.mm.ii:
 - *misurazione e contabilizzazione* dell'energia termica fornita all'edificio mediante idonea apparecchiatura di misurazione e secondo quanto stabilito dai successivi art. 6 e 7;
 - *approvvigionamento del combustibile* (cippato di legno vergine così come specificato all'art. 13) necessario al funzionamento dell'impianto termico, compreso il trasporto e il deposito nell'apposito silos;
 - *conduzione e gestione* in regime normale e di emergenza dell'impianto termico con l'incarico dell'esecuzione delle prestazioni specificatamente indicate all'allegato "A" al presente Contratto;
 - *manutenzione ordinaria* dell'impianto termico a mezzo di personale qualificato con l'incarico dell'esecuzione delle prestazioni specificatamente indicate all'allegato "A" al presente Contratto;

Il Concessionario è tenuto a prendere in consegna gli impianti e ad iniziare la gestione del servizio secondo quanto stabilito dal presente Contratto.

È espressamente esclusa dall'importo del contratto, che saranno a carico della CMF, ogni spesa relativa all'energia elettrica, sia per l'illuminazione che per forza motrice, nonché ogni spesa relativa alla fornitura dell'acqua necessaria al funzionamento dell'impianto termico (riempimenti e/o reintegrazioni di livello); sono inoltre espressamente esclusi gli interventi di manutenzione straordinaria sulle apparecchiature di centrale termica.

Art. 2 Responsabile della concessione

Il responsabile Unico del Procedimento di concessione è il Dott. Matteo Aguanno. Il responsabile della Concessione esercita le funzioni di vigilanza in tutte le fasi della gestione, verificando il rispetto della normativa vigente, della convenzione e del corretto funzionamento dell'impianto, mantenendo in proprio le responsabilità non espressamente riportate nel presente Contratto.

Art. 3 Riferimenti legislativi

Il Concessionario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, e norme vigenti in materia. L'esecuzione dell'appalto è soggetta all'osservanza delle norme del presente Contratto nonché delle norme contenute nelle leggi, regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, regionali, provinciali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con l'appalto in oggetto, siano esse in vigore all'atto dell'offerta, siano esse emanate durante la gestione dell'impianto.

Art. 4 Ruolo e dichiarazioni del concessionario

Il Concessionario, nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, assume l'incarico di esercizio e di manutenzione dell'impianto termico a biomasse a servizio della sede della CMF.

Il Concessionario dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto qui di seguito specificato:

- a) di possedere i requisiti tecnico organizzativi idonei a svolgere le attività di esercizio e manutenzione degli impianti termici, con particolare riferimento ai requisiti di cui alla Legge n. 46/1990 sostituita dal D.M. n. 37/08;
- b) di possedere idonea polizza assicurativa a garanzia di tutti i rischi connessi alla gestione della responsabilità civile verso terzi e verso i propri dipendenti con un massimale di € 1.500.000,00 per sinistro, per danni a persone e per danni a cose e animali. Eventuali danni che non dovessero trovare copertura nella suddetta polizza assicurativa saranno comunque posti ad integrale carico del Concessionario;
- c) di impegnarsi, durante il contratto, a sottoporsi alle procedure di verifica da parte dei competenti Organi di controllo stabilite al comma 18 art. 11 del DPR 412/93 e ss.mm.ii.;
- d) di rispettare tutte le disposizioni normative vigenti in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, previdenza sociale e sindacale;
- e) di comunicare alla CMF le eventuali carenze dell'impianto constatato nel corso dell'esercizio.

Art. 5 Ulteriori obblighi ed oneri

Durante l'esercizio la combustione deve essere perfetta e nel pieno rispetto dei valori limite di emissioni stabiliti dalla legge e dalle normative vigenti, con particolare riguardo al contenuto delle polveri nei fumi.

Gli esiti di tutte le operazioni andranno riportati sul libretto di centrale.

Prima e durante la gestione il Concessionario è tenuto ad effettuare un metodico controllo sulla funzionalità ed efficienza di tutte le apparecchiature gestite nonché di

tutti gli impianti elettrici di alimentazione delle stesse. Nel contempo il Concessionario è tenuto ad effettuare una verifica di funzionalità ed efficienza di tutti i dispositivi di sicurezza di cui sono dotati gli apparecchi utilizzatori della centrale termica.

Il Concessionario dovrà adottare ogni accorgimento necessario per preservare la centrale a biomasse ed il relativo impianto dal pericolo del gelo.

Si intendono a carico del Concessionario i seguenti ulteriori oneri:

- a) tutte le spese inerente e conseguenti all'organizzazione, esecuzione, assistenza di cui al presente Contratto;
- b) le spese di acquisto, trasporto e stoccaggio delle biomasse (cippato di legno vergine come definito dall'art. 13), compreso il monitoraggio del livello di cippato e relativa pianificazione delle consegne, garantendo sempre una disponibilità adeguata di combustibile;
- c) i costi di prelievo, trasporto e smaltimento delle ceneri e tutti i relativi oneri amministrativi.

Art. 6 Definizione di "Megawattora (MWh)" e contabilizzazione

L'unità di misura dei corrispettivi effettivi derivanti dal contratto è il "Megawattora (MWh)".

Per "Megawattora (MWh)" si intende la quantità oraria di energia (prodotta dal generatore di calore) erogata all'edificio e contabilizzata attraverso apposita apparecchiatura di misurazione (contacalorie).

Il numero di MWh contrattuali è indicato a puro titolo presuntivo al fine di porre un tetto massimo oltre il quale la CMF ha facoltà di interrompere l'erogazione del servizio, come specificato all'art. 7, il numero di MWh ha pertanto valore meramente indicativo senza alcun impegno o vincolo per la CMF. Sarà la somma dei MWh, effettivamente forniti durante il servizio stagionale, a formare la base per il calcolo del prezzo definitivo (corrispettivo spettante al Concessionario) del servizio.

Il prezzo totale unitario del MWh del servizio a biomassa, comprensivo di combustibile, del servizio di manutenzione ordinaria e di quant'altro oggetto del presente contratto e dagli eventuali obblighi ed oneri derivati e discendenti dall'atto contrattuale medesimo, se pur non esplicitamente richiamati, nulla escluso, è pari ad € 67,10 a MWh (euro sessantotto/64 a MWh) IVA inclusa così come contabilizzato dal contacalorie.

- prezzo di riferimento di ogni singolo MWh erogato	67,10 € (IVA inclusa)
- richiesta presunta di MWh da erogare nel corso della stagione	130
- importo presunto anno	8.723,00 € (IVA inclusa)

I MWh da imputare ai fini del calcolo del totale erogato, decorreranno dalla data di inizio del servizio sino alla data della sua fine.

In caso di guasti all'apparecchiatura di misurazione dei MWh che impediscano temporaneamente la contabilizzazione del consumo di calore, le parti sin d'ora concordano di utilizzare, per il solo periodo di guasto, un sistema di contabilizzazione dei MWh basato sulla media giornaliera dei consumi desumibili dall'ultima lettura settimanale di cui all'art. 7, moltiplicati per le giornate di guasto.

Nel caso di malfunzionamenti/guasti dell'impianto termico che compromettano l'erogazione di energia termica, il Concessionario dovrà garantire la messa in funzione dell'impianto a metano e, se le condizioni climatiche lo necessitano, dovrà essere consentita la circolazione dell'acqua nelle tubazioni della centrale a biomasse, con una quantità tale da evitare il danneggiamento dell'impianto stesso. In questo caso, e in tutto il periodo di funzionamento della caldaia a metano, i MWh che verranno contabilizzati non saranno conteggiati ai fini del corrispettivo spettante al Concessionario, inoltre se il guasto è imputabile ad incuria o negligenza del Concessionario stesso, oltre al rimborso dei danni causati, gli verrà decurtato,

dal corrispettivo annuale, l'importo dell'erogazione del gas desunto dalle bollette, per l'intero periodo di funzionamento della caldaia a metano.

In ogni caso è fatto preciso obbligo al Concessionario di comunicare prontamente alla CMF ogni interruzione di funzionamento dell'apparecchiatura di misurazione e contabilizzazione e/o dell'impianto termico a biomassa, informando altresì della relativa lettura dei MWh sino a quel momento erogati e la data di ripresa di funzionamento. Le interruzioni di misurazione/contabilizzazione dovranno essere registrate da parte del Concessionario sul relativo libretto di centrale.

Art. 7 Calcolo dell'importo finale del Contratto (corrispettivo dovuto dalla CMF al Concessionario)

Il corrispettivo dovuto dalla CMF al Concessionario sarà pari al prezzo stabilito dalle parti per MWh, moltiplicato per il numero totale di MWh effettivamente erogati ed accertati secondo le modalità previste nei precedenti articoli. Il prodotto così risultante sarà l'importo finale del Contratto. Il servizio dovrà essere fatturato alla fine di ogni mese di funzionamento dell'impianto, a partire dal mese successivo all'avvio dello stesso, previa la lettura del misuratore di energia in contraddittorio con la CMF.

Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 gg dalla data di emissione della stessa. La lettura del contatore verrà, tuttavia, eseguita dall'Ufficio Tecnico Agricoltura con cadenza settimanale e riportata sul "registro dati cartaceo" posto in centrale termica, per permettere alle parti la verifica del funzionamento del sistema.

Nel caso in cui, durante l'arco della stagione invernale, l'ammontare dei MWh erogati superi la richiesta presunta stabilita dall'art. 6, la CMF si riserva la facoltà decisionale di interrompere il funzionamento dell'impianto a biomasse dando comunicazione scritta al Concessionario, che, al termine del combustibile residuo stoccato nel silo, dovrà provvedere alla disattivazione della caldaia. I MWh che saranno conteggiati al fine del corrispettivo spettante al Concessionario saranno quelli verificati al momento dello spegnimento dell'impianto stesso.

La CMF ha, in ogni caso, la facoltà di interrompere in qualsiasi momento il funzionamento della caldaia a cippato, previo l'utilizzo della totalità del combustibile residuale stoccato nel silo, senza che il Concessionario possa avanzare alcuna richiesta di indennizzo o pretesa di sorta, salvo il corrispettivo dovutogli secondo i MWh fino a quel momento erogati.

Art. 8 Durata del contratto

Il periodo contrattuale si riferisce alla stagione 2014.

Art. 9 Alea della gestione

Il Concessionario attesta:

- a) che il prezzo totale unitario del MWh consente il mantenimento in equilibrio della gestione secondo le stime di carattere economico-finanziario effettuate autonomamente dal Concessionario stesso;
- b) di aver ben ponderato i termini e la remuneratività della gestione assumendo a suo esclusivo carico l'alea relativa;
- c) di essere consapevole che al termine dell'anno dalla stipula del contratto di fornitura non ci sarà tacito rinnovo.

Il Concessionario si dichiara consapevole che la tariffa massima non sarà soggetta a revisione a suo favore anche a fronte di eventuali circostanze impreviste che dovessero influire sulla gestione economica e funzionale delle opere, sulla manutenzione ordinaria delle stesse o su tutti gli oneri posti a carico del Concessionario, tra cui gli oneri connessi all'obbligo dello stesso di riparare e comunque risarcire agli aventi diritto i danni causati in dipendenza della gestione.

Art. 10 Manutenzione ordinaria e reperibilità

Gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti saranno effettuati a cura e spese del Concessionario senza alcun onere per la CMF. I relativi costi saranno pertanto coperti esclusivamente alla tariffa per i MWh di energia erogata.

Negli interventi di manutenzione ordinaria si intendono comprese le verifiche periodiche di legge tese ad accertare in via preventiva il regolare funzionamento dell'impianto ed a minimizzare il rischio di arresto e/o guasto dello stesso.

L'impianto dovrà essere dotato di sistema di telecontrollo, fornito ed installato a spese e cura del Concessionario e concesso alla CMF in comodato d'uso limitatamente al periodo di durata contrattuale. Il Concessionario è tenuto a configurare, mantenere e verificare la funzionalità di tale sistema in modo tale che ogni guasto o disservizio venga tempestivamente comunicato al proprio personale in reperibilità ed al personale della CMF.

Per la durata della Convenzione il Concessionario garantirà un servizio di reperibilità da espletarsi come segue:

- nei giorni feriali e in orario diurno - stabilito dalle ore 7.00 alle ore 19.00 - il termine d'intervento è fissato ad ore 1 (una);
- nei giorni festivi e in orario notturno il termine d'intervento è fissato ad ore 6 (sei).

In entrambi i casi la decorrenza dei termini ha inizio dal momento del guasto, indipendentemente da quando il Concessionario ne prenda conoscenza, essendo, questi, tenuto ad assicurare un continuo e tempestivo telecontrollo dell'impianto.

Inoltre, se le condizioni climatiche lo necessitano, il Concessionario dovrà garantire il tempestivo intervento affinché venga evitato il danneggiamento dell'impianto a causa della formazione di ghiaccio nel circuito.

Il Concessionario dovrà assicurare metodica e costante relazione con il Responsabile della Concessione in merito all'andamento della gestione.

Art. 11 Normativa e documentazione di manutenzione

La manutenzione degli impianti termici dovrà essere espletata in osservanza del manuale di manutenzione fornito dalla ditta installatrice, nonché delle seguenti norme e delle altre che in sostituzione di questo o in integrazione dovessero intervenire nella durata della convenzione: D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412; D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 551; D.M. 22 gennaio 2008 n. 37; Normativa UNI 9615, UNI CTI8364 e FA 146 "Controllo e manutenzione impianti termici"; Norma UNI CTI 9317 "Impianti di riscaldamento Conduzione e controllo".

Art. 12 Diritto di accesso e modifica degli impianti

Dal momento della sottoscrizione del Contratto, la CMF garantisce al Concessionario il libero accesso ai locali interessanti l'impianto termico, ivi compresi gli accessori ed i depositi del combustibile. Il Concessionario non potrà, senza consenso espresso della CMF, far accedere ai locali soggetti estranei al presente contratto.

E' fatto divieto al Concessionario di introdurre qualsiasi modificazione nei locali e negli impianti, senza esplicita autorizzazione della CMF.

Tale autorizzazione sarà di norma accordata a tutte quelle modifiche proposte dal Concessionario, per le quali vengano riconosciute dall'Amministrazione i requisiti di miglioria nel funzionamento degli impianti, nello svolgimento del servizio e per l'economia del costo dell'esercizio, per la riduzione dei consumi energetici e per l'adeguamento normativo.

Al termine della convenzione tutte le variazioni o migliorie apportate, comprese le eventuali apparecchiature e parti d'impianto aggiunte (eccezione fatta per il dispositivo di telerilevamento di cui all'art. 10), resteranno di proprietà

della CMF, senza che il Concessionario possa avanzare alcuna richiesta di indennizzo per mancato ammortamento o pretesa di sorta.

Art. 13 Caratteristiche del combustibile da impiegare

Il combustibile da impiegare dovrà essere cippato di legno vergine conforme a quanto previsto dal D.lgs. 152 del 2006 e ss. mm. ii., disciplinante le caratteristiche delle biomasse combustibili e le relative condizioni di utilizzo. Nello specifico si definiscono biomasse combustibili costituite da cippato di legno il materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine non contaminato da inquinanti (lettera d), punto 1., sezione 4, parte II, allegato X, D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.) e privo di elementi estranei quali: chiodi, fili, bulloni ed ogni altro oggetto metallico.

Per la pezzatura ed il contenuto idrico (M) dovrà essere fatto riferimento alle specifiche della norma CEN/TS 14961 e UNI/TS 11264.

Il cippato consegnato dovrà appartenere alla classe P45 per ciò che riguarda le dimensioni.

Classi dimensionali (mm)	Composizione granulometrica percentuale		
	Frazione principale >80%	Frazione fine <5%	Frazione grossolana <1%
P16	$3,15 \leq P \leq 16$	<1 mm	> 45 mm e tutto < 85 mm
P45	$3,15 \leq P \leq 45$	<1 mm	> 63 mm
P63	$3,15 \leq P \leq 63$	<1 mm	>100 mm
P100	$3,15 \leq P \leq 100$	<1 mm	>200 mm

Classi dimensionali del cippato secondo la norma CEN/TS 14961.

Il contenuto idrico dovrà appartenere alla classe M30 (contenuto idrico <30% - stagionato all'aria e adatto ed essere stoccato nel silo).

Art. 14 Responsabilità di gestione e penali

Il Concessionario è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni impartite dalla CMF, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o da persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale proprio od a terzi comunque presenti, sia a cose proprie o pertinenti agli edifici ed all'impianto, attrezzature ed arredi, salva restando da ogni responsabilità l'Amministrazione ed il suo personale preposto al controllo ed alla vigilanza sulla gestione.

La responsabilità del Concessionario si estende ai danni, a persone e cose, che potessero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi prevenzionistici o per il mancato tempestivo intervento in casi di emergenza.

A prescindere da eventuali conseguenze penali e dalla eventuale risoluzione della convenzione, il Concessionario è tenuto al risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

Qualora per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessarie opere complementari, anche tali opere ed i materiali occorrenti saranno a carico del Concessionario e così pure il risarcimento di danni eventuali provocati nell'esecuzione di opere in questione.

In caso di inosservanza, anche parziale, da parte del Concessionario della normativa di riferimento in materia nonché della presente convenzione, la CMF potrà avvalersi del diritto di effettuare, ove l'inosservanza non fosse risolta entro 30 giorni dalla segnalazione, un intervento diretto addebitandone l'onere

al Concessionario e/o attingendo le necessarie risorse finanziarie dalla cauzione prodotta dal Concessionario.

Per ogni inadempimento agli obblighi previsti dalla presente convenzione e salvo il risarcimento del danno, saranno inoltre applicate le seguenti penali:

- per ogni inadempimento generico agli obblighi previsti dalla presente convenzione che non comportino un difettoso funzionamento dell'impianto si applicherà una penale di € 20,00;
- per il mancato intervento risolutivo del guasto o disservizio dell'impianto entro i termini indicati all'art. 10 si applicherà una penale di € 10,00 per ogni ora di ritardo.

Il Concessionario riconosce che le suddette penali sono adeguate tenuto conto dell'interesse dell'Amministrazione alla corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione e rinuncia a sollevare qualsivoglia eccezione al riguardo.

In caso di ripetute e gravi inadempienze da parte del Concessionario regolarmente contestate mediante l'invio di lettera raccomandata A/R, il contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno e le penali maturate.

Art. 15 Riconsegna delle opere, degli impianti e verifica finale

Le opere e gli impianti sono e rimarranno di proprietà della CMF ed al termine della concessione dovranno essere consegnati all'Amministrazione in ottimo stato di manutenzione.

Ai sensi dell'art. 143, comma 7, del D.lgs 163 del 2006 le parti convengono espressamente che al termine della gestione non vi sarà alcun valore residuo degli investimenti effettuati che il Concessionario si impegna pertanto ad ammortizzare nel corso della concessione.

Art. 16 Cessione del contratto e subconcessione

È vietata la cessione totale o parziale e la subconcessione del presente contratto.

Art. 17 Clausola risolutiva

La convenzione si intenderà risolta di diritto e con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in presenza delle seguenti violazioni e salvo il risarcimento dell'eventuale danno:

- a) in caso di gravi o reiterate violazioni delle norme di legge applicabili in materia;
- b) in caso di gravi o reiterate violazioni agli obblighi previsti dal presente contratto;
- c) in caso di cessione o di subconcessione;
- d) in caso di violazione degli obblighi di tutela della sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.lgs 81 del 2008;
- e) in caso di violazione degli obblighi contributivi e previdenziali nonché di osservanza del CCNL di riferimento per il personale dipendente.

In caso di risoluzione del contratto per fatto imputabile al Concessionario l'Amministrazione, salvo il risarcimento del danno ulteriore, tratterà a titolo di penale l'intero ammontare della cauzione prodotta ai sensi del successivo art. 18.

Art. 18 Cauzione

A garanzia degli obblighi discendenti dal presente contratto il Concessionario ha provveduto al versamento della somma di € 792,00 (Euro settecentonovantadue/00) nel conto depositi cauzionali dalla CMF: IT62 D 02008 61110 000004859359 con la causale "deposito cauzionale centrale a biomassa".

Art. 19 Controversie e foro competente

Ad eccezione dell'arbitrato che viene espressamente escluso, nel presente contratto trova applicazione quanto previsto dalla Parte IV del D.lgs 163 del 2006. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ragione della presente convenzione foro competente unico ed esclusivo sarà quello di Belluno.

Art. 20 Allegati

L'allegato "A" costituisce parte necessaria ed integrante del presente Contratto.

Letto, confermato e sottoscritto
Feltre,

COMUNITA' MONTANA FELTRINA

Il Responsabile
dell'Ufficio Tecnico Agricoltura
Matteo AGUANNO

ECODOLOMITI

Giorgio FARENZENA

ALLEGATO A

Il presente allegato costituisce parte integrante del contratto per il servizio di manutenzione e gestione dell'impianto di riscaldamento a biomasse della Comunità Montana Feltrina con sistema di contabilizzazione a "Megawattora (Mwh)"

DISCIPLINARE TECNICO RELATIVO AGLI ONERI DI CONDUZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO A NORMA DELLE DISPOSIZIONI DEL D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii

Il Concessionario si impegna ad eseguire nel corso del periodo di durata contrattuale le seguenti prestazioni inerenti il servizio di "conduzione" dell'impianto termico a mezzo di personale abilitato a norma di Legge:

- a) ATTIVAZIONE dell'impianto termico:
- controllo funzionamento interruttore elettrico generale;
 - controllo visivo del funzionamento dell'apparecchiatura di misurazione dei "Megawattora (MWh)" ed annotazione del numero iniziale di partenza ai fini dell'inizio della contabilizzazione;
 - controllo livello idrico impianto;
 - controllo rotazione motori e organi tenuta (pompe di circolazione, ed eventuali altri organi in rotazione presenti nell'impianto termico);
 - controllo apparecchiature di sicurezza ed organi di intercettazione (saracinesche e quant'altro);
 - controllo apparecchi indicatori;
 - accensione iniziale dell'impianto;
- b) IN CORSO DI ESERCIZIO dell'impianto termico:
- verifica quantità combustibile e relativa ricarica;
 - controllo periodico di attivazione dell'impianto termico;
 - controllo periodico visivo di funzionamento dell'apparecchiatura di misurazione dei "Megawattora (MWh)" ed annotazione del totale progressivo dei MWh accumulati;
 - verifica anomalie di funzionamento e relative segnalazioni;
 - controllo, con cadenza mensile, della temperatura dei fumi e dei dispositivi di abbattimento polveri eventuali;
 - interventi di emergenza per riattivazione dell'impianto a seguito di blocchi di funzionamento, compresa l'accensione manuale;
 - messa in funzione dell'impianto a metano nel caso di blocco prolungato della centrale a biomasse – stabilito in ore 1 (una);
 - pulizia del generatore, dei condotti fumo e dei filtri, delle ceneri residuali ogni volta che se ne presenti la necessità, con asportazione e smaltimento delle scorie;
- c) ALLO SPEGNIMENTO dell'impianto termico:
- disattivazione bruciatore e pompe di circolazione;
 - disattivazione e messa a riposo dell'apparecchiatura di misurazione dei "Megawattora (MWh)" ed annotazione del numero finale di contabilizzazione dei MWh erogati;
 - pulizia completa della caldaia, comprensiva della pulizia del generatore, degli scambiatori, dei condotti fumo, delle ceneri residuali, del filtro multiciclone e del filtro a tasche con asportazione e smaltimento delle scorie;
 - annotazioni sul "Libretto di Centrale/Impianto" delle operazioni eseguite.